NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (CELI)

Art. 7 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

Assistenza spirituale ai detenuti

1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunita' della CELI. 2. A tal fine le Comunita' della CELI trasmettono all'autorita' competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti, allegando la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitate gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. 3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunita' della CELI piu' vicina.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
Estremi	Legge 29 novembre 1995, n. 520
Partizione	Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa-1995/allegato-intesa-in-attuazione-dell-articolo-8-della-costituz-art-7-assistenza-spirituale-ai-detenuti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it